



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 2 - CULTURA, TURISMO, SPORT, POLITICHE COMUNITARIE, PERSONALE

|        |            |
|--------|------------|
| DATA   | 17/12/2020 |
| NUMERO | 3439       |

**OGGETTO:** CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI VARI POSTI CON DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI PREVISTI SUL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232 DEL 13 NOVEMBRE 2019. PROFILO ALLEGATO E) – “COLLABORATORI DI FARMACIA” – APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITORI SCORRIMENTO GRADUATORIA – IMPEGNO DI SPESA

### IL DIRIGENTE

DATO ATTO della competenza del sottoscritto ad assumere il presente atto in forza del decreto Sindacale n. 16 del 31/07/2020;

ATTESTATO che a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della L.241/1990 come modificato della L.190/2012, non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;

DATO ATTO che, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario generale;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 360 dell'11 febbraio 2020 così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020, con la quale si è proceduto, in attuazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 232/2019 di approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale 2019/2021, ad indire il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di diversi profili professionali previsti dallo stesso piano tra i quali quello afferente il profilo di cui all'allegato E) - n. 2 collaboratori di farmacia di cui 1 a tempo pieno e uno part-time al 75%, entrambi riservati ai militari volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 comma 4 del dlgs n. 66/2010;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 15 dicembre 2020 con la quale è stato integrato e aggiornato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07.04.2020 e modificato con deliberazioni di Giunta comunale n. 225/2020 e n. 246/2020. In particolare è stata prevista e approvata la trasformazione a tempo pieno del posto part-time al 75% di cui sopra e la copertura di n. 2 ulteriori posti della stessa categoria giuridica D1 e profilo professionale di “Collaboratore di Farmacia”, in esito alla richiesta emersa in sede di Conferenza dei Dirigenti del 25.11.2020 nonché dalle note del Dirigente del Servizio Farmacia prot. n. 60959 del 22/8/2019 e nota mail del 09.12.2020, ove nel comunicare la conclusione, con esito positivo, del concorso per n. 2 collaboratori di farmacia di cui uno a tempo pieno ed uno part time al 75%, rinnovava la richiesta, ormai ineludibile, che per garantire il regolare funzionamento delle 3 farmacie è necessaria la previsione già nell’anno 2020 dell’assunzione di ulteriori n. 2 collaboratori e di modificare il part time già previsto in tempo pieno;

RICHIAMATA la seguente normativa e orientamenti giurisprudenziali in merito:

- il comma 148 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio per l’anno 2020) che ha disposto l’abrogazione dei commi da 361 a 362-ter e del comma 365 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, facendo venir meno la disposizione (art. 1, comma 361, della L. n. 145/2018) che impediva l’utilizzo delle graduatorie concorsuali più recenti per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra Amministrazione, fugando, quindi, ogni dubbio in merito alla possibilità di utilizzare le graduatorie medesime non solo per i posti messi a concorso ma anche per gli eventuali scorrimenti;
- l’interpretazione del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 14/2011 richiamata, da ultimo, dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4013/2020 dell’art. 35, comma 5-ter, del TUPI (che essenzialmente riproduce il contenuto dell’art. 91, comma 4, del TUEL, pur sorpassando la locuzione facoltativa “eventuale”) secondo il quale “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni (efficacia ridotta rispetto al precedente limite triennale in forza dell’art. 1, comma 149, della legge di bilancio per l’anno 2020) dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.”. Il massimo organo della Magistratura amministrativa offre un’interpretazione del comma 3-ter nel senso che “La formulazione della norma non è più imperniata sull’attribuzione di una facoltà puramente discrezionale (dell’assunzione per scorrimento della graduatoria in luogo di nuovo concorso, facoltà prevista dall’art. 8 del D.P.R. n. 3/1957 - “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” - che ha dato, per la prima volta, diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento all’istituto dello scorrimento), ma, mediante l’uso dell’indicativo presente (“rimangono vigenti”), evidenzia il

carattere tipicamente obbligatorio della prescrizione. Non può trascurarsi, poi, che l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata alla amministrazione circa le modalità dell'assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, appare maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza e di imparzialità. Infatti, come esattamente evidenziato dall'ordinanza di deferimento alla Plenaria, "se si considera che i nominativi dei soggetti in graduatoria sono ben noti a tutti, potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria (ove l'amministrazione avesse mano libera in tal senso) il maggiore o minore "gradimento" che i soggetti che vi si trovano incontrano presso l'ente che deve provvedere all'assunzione". Ne deriva, quindi, che sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.”;

- Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; Sez. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407; T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 20 ottobre 2016, n. 1983 che indica che, ove la pubblica amministrazione si determini a colmare un vuoto d'organico, a fronte dell'alternativa tra assumere il nuovo personale attingendo da una graduatoria ancora efficace ovvero indire una distinta procedura selettiva, il soggetto pubblico dovrà orientare la propria scelta in conformità al principio del rinnovato favor ordinamentale per l'utilizzazione delle graduatorie con idonei, principio che realizza con pienezza la finalità di contenimento della spesa pubblica, in considerazione dei costi derivanti dallo svolgimento di un nuovo concorso, e recede solo in ipotesi di speciali discipline di settore, di particolare circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente, che devono in ogni caso essere puntualmente indicate;
- Cassazione - Sezione lavoro, da ultimo con Ordinanza n. 2316/2020, che definisce lo scorrimento di graduatoria la “modalità prioritaria di reclutamento del personale della P.A.” e dice che in caso di opzione per lo stesso, il soggetto pubblico è tenuto non solo al rispetto del principio di equivalenza (vale a dire di corrispondenza del profilo professionale per il quale si procede all'assunzione a quello a cui si riferisce la graduatoria dalla quale attingere dato che, come ribadito da Cassazione civile – Sezione lavoro, con Ordinanza n. 7054/2018, ma, ancor prima, è tenuto a riscontrare l'efficacia della graduatoria, muovendosi entro i binari tracciati dal legislatore che, ad oggi, sono quelli indicati dall'art. 1, comma 147 e seguenti, della L. n. 160/2020;
- Il combinato disposto dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che esclude che l'istituto dello scorrimento delle graduatorie concorsuali possa essere utilizzato per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformazione, mirando la disposizione ad evitare che le Amministrazioni

possano essere indotte a modificare la pianta organica, al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatorie (anche di altri Enti), i cui nomi siano già conosciuti e l'art. 17, comma 1-bis, del D. L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020 (c.d. Milleproroghe) che ha previsto che "Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";

EVIDENZIATO Che detto avviso è stato regolarmente reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune, sull'albo pretorio on-line per 30 giorni e mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami;

RICHIAMATA inoltre la determinazione dirigenziale n. 762 del 26.03.2020, ove, per le motivazioni ivi riportate, il Dirigente pro-tempore del Servizio Personale ha disposto, tra l'altro:

- 1) di fissare la scadenza della presentazione delle domande relative alle procedure concorsuali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 360 dell'11 febbraio 2020 così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020 e quella di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 340 del 07 febbraio 2020 alla data del **18 maggio 2020**;
- 2) di stabilire che per le procedure concorsuali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 360 dell'11 febbraio 2020 così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020, e quella di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 340 del 07 febbraio 2020 viene prevista un'ulteriore modalità di inoltro delle domande che si aggiunge a quelle previste nei rispettivi bandi, consentendo l'invio delle stesse anche tramite e-mail (oltre che tramite raccomandata A/R, PEC, presentazione al protocollo generale) all'indirizzo [protocollo@comune.ascolipiceno.it](mailto:protocollo@comune.ascolipiceno.it), **rimarcando che comunque i modelli da presentare per i quali viene richiesta la firma autografa, causa esclusione, dovranno essere presentati in originale prima dell'espletamento della prima prova concorsuale o della prova preselettiva nell'eventualità che venga espletata, a pena di esclusione dalla procedura stessa**;
- 3) di procedere alla modifica della procedura concorsuale prevista con Determinazione Dirigenziale n. 360 dell'11 febbraio 2020 così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020, relativamente alla copertura di n. 4 Agenti di

- Polizia Locale cat. C, tempo pieno - (Allegato A), destinando alla citata procedura n. 3 posti con l'applicazione della riserva ai sensi dell'art. 1014 comma 4 del Dlgs n. 66/2010;
- 4) di dare atto che delle modifiche di cui ai punti che precedono sarà effettuata la pubblicazione di avviso "per estratto" sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pubblicazione sul B.U.R. Marche, per almeno 30 giorni;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 2403 del 2 ottobre 2020 sono stati individuati i candidati ammessi con riserva e quelli esclusi alla prova selettiva di cui all'oggetto, nonché è stata nominata la commissione esaminatrice della procedura stessa, modificata e integrata poi con le successive Determinazioni Dirigenziali n. 2773 del 03 novembre 2020 e la n. 3205 del 05 dicembre 2020;

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, nel numero di 7, riconsegnati al termine della selezione pubblica de qua, a cura del presidente della Commissione esaminatrice, Dr.ssa Cristina Mattioli, al Servizio Personale;

RITENUTO doversi procedere all'approvazione dei verbali suddetti e della graduatoria finale, nonché alla nomina dei vincitori e alla conseguente loro assunzione in servizio;

RISCONTRATA, a seguito di richiesta informale, la disponibilità immediata all'assunzione da parte dei primi 4 candidati in graduatoria, in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 268 del 15 dicembre 2020, nonché di quanto sopra esposto;

RILEVATO che la spesa necessaria alla copertura dei suddetti posti risulta disponibile nei capitoli destinati alle retribuzioni oneri e irap del servizio farmacie comunali rispettivamente n. 13670/1, 13680/1 e 13690/1, del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, regolarmente approvato;

ATTESTATA l'assenza di un potenziale conflitto di interessi del responsabile del procedimento così come previsto dall'ex art. 6-bis della Legge 241/1990;

VISTI:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.P.R. 487/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO di quanto sopra:

### **D E T E R M I N A**

1. di approvare e recepire integralmente quanto in premessa specificato;
2. di approvare i verbali n°1-2-3-4-5-6 e 7, parte integrante e sostanziale del presente atto della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica, approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 360 dell'11 febbraio 2020 così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020, profilo Allegato E) per n. 2 collaboratori di farmacia di cui 1 a tempo pieno e uno part-time al 75%, entrambi riservati ai militari volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 comma 4 del dlgs n. 66/2010;
3. di approvare la graduatoria di merito finale di detta pubblica selezione, riportata nei succitati verbali, così come di seguito specificata:

| N. | COGNOME E NOME         | VALUTAZIONE<br>PROVE<br>SCRITTE | VALUTAZIONE<br>TITOLI | PROVA<br>ORALE | VOTO<br>COMPLESSIVO |
|----|------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| 1  | ANASPARRI CLAUDIO      | 56,00                           | 1,50                  | 29,00          | 86,50               |
| 2  | VAGNONI PAOLO          | 56,00                           | 1,50                  | 27,00          | 84,50               |
| 3  | DI CARMINE ILARIA      | 53,00                           | 2,40                  | 28,00          | 83,40               |
| 4  | SAMADI SORAYA          | 54,00                           | 1,20                  | 28,00          | 83,20               |
| 5  | MARINI DANIELA         | 54,00                           | 1,95                  | 24,00          | 79,95               |
| 6  | SGARIGLIA MARTA        | 48,00                           | 1,00                  | 28,50          | 77,50               |
| 7  | BONFINI SILVIA         | 49,00                           | 1,50                  | 26,00          | 76,50               |
| 8  | CORRADETTI SONIA       | 46,00                           | 1,70                  | 26,00          | 73,70               |
| 9  | EGIDI CECILIA          | 43,00                           | 1,50                  | 28,50          | 73,00               |
| 10 | GREGORI MARIA BEATRICE | 43,00                           | 1,00                  | 28,50          | 72,50               |
| 11 | DAMIANI TIZIANO        | 48,00                           | 1,00                  | 21,00          | 70,00               |
| 12 | DE SANTIS SARA         | 44,00                           | 1,50                  | 21,00          | 66,50               |
| 13 | VESPERINI EUGENIA      | 42,00                           | 1,70                  | 21,00          | 64,70               |

4. di nominare i primi due candidati della graduatoria di cui sopra vincitori della selezione pubblica, approvata con la Determinazione n. 360 dell'11 febbraio 2020 così come integrata

dalla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020, profilo Allegato E) per n. 2 collaboratori di farmacia di cui 1 a tempo pieno e uno part-time al 75%, entrambi riservati ai militari volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 comma 4 del dlgs n. 66/2010;

5. di procedere, per le motivazioni riportate in narrativa e in ossequio alla Deliberazione di Giunta comunale n. 268 del 15 dicembre 2020, all'assunzione a tempo indeterminato e pieno dei primi 4 classificati della graduatoria di cui sopra, attribuendo la categoria D1 del comparto Funzioni Locali e profilo professionale di collaboratore di farmacia e precisamente:
  - Anasparri Claudio;
  - Vagnoni Paolo;
  - Di Carmine Ilaria;
  - Samadi Soraya
6. di far decorrere le assunzioni suddette dal 18 Dicembre 2020;
7. di stabilire che la stessa graduatoria potrà essere utilizzata, con scorrimento al candidato collocatosi a partire dal quinto posto in poi, in caso di rinuncia di candidati collocatisi in posizione superiore e per l'assunzione delle ulteriori unità di personale, secondo la normativa richiamata in narrativa;
8. di stabilire che la spesa di cui al presente atto risulta disponibile nei capitoli destinati alle retribuzioni oneri e irap del servizio farmacie comunali rispettivamente n. 13670/1, 13680/1 e 13690/1, del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, regolarmente approvato;
9. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente (<http://www.comune.ap.it>), nell'area riservata all'amministrazione trasparente, sezione: - Bandi di Concorso;
10. di individuare, in base all'art. 5 della L. 241/90 nel sottoscritto Dirigente del Servizio Personale, il Responsabile del procedimento del presente atto;
11. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.



**Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento**  
**SCOGNAMIGLIO LORIS**

**Il Dirigente**  
**SCOGNAMIGLIO LORIS**

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*